

» di **Corrado Sforza Fogliani***
**La lente
sulla casa**

Prevenzione incendi e obblighi

Abbiamo già trattato su queste colonne del decreto 25.1.19 del ministero dell'Interno recante modifiche e integrazioni al d.m. n. 246 del 16.5.87, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Per gli edifici di nuova realizzazione le nuove norme tecniche sono già operative. Per gli edifici esistenti alla data del 6.5.19 è previsto, invece, che l'adeguamento dovesse essere fatto entro il 6.5 scorso. Fanno eccezione le disposizioni sulla installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza: in tal caso occorre provvedere entro il 6.5.'21.

Evidenziamo che - per gli edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendi uguale o superiore a 12 metri - tra gli adempimenti da porre in essere entro oggi vi è l'obbligo di esporre «un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio». Per gli edifici superiori a 24 metri l'obbligo si concreta nell'«esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio» (istruzioni da redigersi «in lingua italiana» ma che «eventualmente, su esplicita richiesta dell'assemblea dei condòmini o qualora l'ammini-

stratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente»).

Per «altezza antincendi» è da intendersi l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile o agibile (escluse quelle dei vani tecnici) al livello del piano esterno più basso. L'inadempimento non è espressamente sanzionato ma laddove si tratti di edifici soggetti al Cpi (certificato di prevenzione incendi), l'avvenuto adeguamento alla previsione in questione è condizione per il rinnovo di tale certificato.

**Presidente*

*Centro studi **Confedilizia***

@SforzaFogliani

